REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 248/C

18 FEB 2016

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. REVOCA DELIBERA N. 932/C DEL 26/06/2015- ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA.

Su proposta del Responsabile del Servizio acquisti il quale

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 932/C del 26 giugno 2015 avente ad oggetto: " *Servizio di somministrazione lavoro temporaneo. Approvazione Capitolato speciale/disciplinare - bando di gara. Indizione gara appalto ad evidenza pubblica CIG.6311253BC".*

VISTO il bando di gara che fisa il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 23/09/2015 e la data della seduta pubblica di gara per il giorno 30/09/2015.

EVIDENZIATO che il capitolato di gara, redatto in fase preliminare alla data di adozione della delibera di approvazione e indizione gara, reca la disciplina di riferimento contenuta, nell'allora vigente, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

DATO ATTO che in data 16 giugno 2015 è stato approvato il decreto Legislativo n. 81 recante " *disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7 della Legge 10 dicembre 2014,n. 183.".*

RILEVATO che il nuovo testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144 S.O. mentre contestualmente veniva approvata la Deliberazione del Direttore generale della ASL 7 n. 932/C.

ATTESO che in conseguenza del nuovo testo legislativo sono pervenute numerose richieste di chiarimenti e di modifiche al capitolato di gara, regolarmente acquisiti e depositate agli atti del Servizio acquisti.

EVIDENZIATO che il R.U.P in data 9 settembre 2015 disponeva la pubblicazione dell'avviso di chiarimenti n. 1 in riscontro alle richieste pervenute.

ATTESO che su specifica istanza venivano pubblicate le tabelle assunte quale base di computo per la determinazione del valore contrattuale.

PRESO ATTO che a seguito di ulteriori osservazioni e rilievi alle tabelle retributive il R.U.P in data 18 settembre 2015, disponeva la pubblicazione dell'avviso di sospensione dei termini di presentazione offerte economiche, anche alla luce dell'intervenuta deliberazione della Giunta Regionale n. 43/9 del 01/09/2015, disponendo contestualmente la richiesta di verifica e rielaborazione delle tabelle retributive a cura del competente Servizio aziendale.

VERIFICATO che l' art. 21-quater (Efficacia ed esecutività del provvedimento) comma 2 della Legge 241/1990 dispone: " *L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente*

necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies"

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato Sez. VI, Sentenza n. 905 del 11-02-2011 (ud. del 03-12-2010), in materia di sospensione si è così pronunciato " *è riconosciuto alla P.A. un generale potere (desumibile dall'art. 7, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, e ora espressamente disciplinato dall'art. 21-quater della medesima legge) di natura cautelare e durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato e tuttavia sussiste la necessità della prefissione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, restando così scongiurato il rischio di un illegittima sospensione sine die* "

CONSIDERATO che a seguito dell'intervenuta modifica legislativa ad opera del D.Lgs 15.6.2015, n.81 e delle conseguenti numerose richieste di chiarimenti, nonché della inderogabilità del ricalcolo delle tabelle retributive assunte quale base per la determinazione del valore dell'appalto, e tenuto conto del ragionevole lasso di tempo che deve intercorrere tra la disposizione di sospensione dei termini di presentazione delle offerte e la riapertura degli stessi, sia più opportuno disporre l'annullamento della gara.

RITENUTO in particolare che il tempo intercorso dalla sospensione della presentazione offerte possa pregiudicare la più ampia partecipazione delle imprese del settore, venendo meno la certezza della posizione giuridica dei concorrenti in palese contrasto con i principi desumibili dalla richiamata Sentenza del Consiglio di Stato.

VISTO l'art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento) DELLA Legge 241/1990 che dispone : "*per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.* "

DATO ATTO che la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, n. 5002 del 05-09-2011 (ud. del 19-07-2011) chiarisce che anche dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente l'Amministrazione conserva il potere di revocare la gara, per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, consistenti pure in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, esigenze in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa (di tale principio costituisce codificazione l'art. 21-quinquies l. agosto 1990, n. 241).

ed ancora alla luce della sentenza Sez. IV, n. 662 del 07-02-2012 è legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto - disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso - laddove tale provvedimento è motivato con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, posto che l'art. 21 quinquies l. n. 241/1990, consente un ripensamento da parte della amministrazione là dove questa ritenga di operare motivatamente una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

RITENUTO opportuno procedere alla revoca della deliberazione n. 932/C del 26 giugno 2015 avente ad oggetto: " *Servizio di somministrazione lavoro temporaneo. Approvazione Capitolato speciale/disciplinare- bando di gara. Indizione gara appalto ad evidenza pubblica CIG.6311253BC"* e al conseguente annullamento della procedura di gara.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fatta propria l'istruttoria del Responsabile del Servizio acquisti in veste di Responsabile del Procedimento

Visto l'articolo 21 quinquies della Legge 241/1990

Viste le sentenze del Consiglio di Stato 5002 del 05-09-2011 e n. 662 del 07-02-2012

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

Per i motivi in premessa

D E L I B E R A

Di disporre in autotutela ai sensi dell'articolo 21 quinquiese della Legge 241/1990 la revoca deliberazione n. 932/C del 26 giugno 2015 avente ad oggetto: " Servizio di somministrazione lavoro temporaneo. Approvazione Capitolato speciale/disciplinare- bando di gara. Indizione gara appalto ad evidenza pubblica CIG.6311253BC", e il conseguente annullamento della procedura di gara.

Di dare atto che la revoca è conseguente alle diverse valutazioni eseguite a seguito dell'intervenuta normativa ad opera del D.Lgs 81/2015, e a garanzia della posizione giuridica dei potenziali concorrenti in considerazione del tempo intercorso dalla pubblicazione dell'avviso di sospensione dei termini.

Di demandare al R.U.P. la pubblicazione dell'avviso di annullamento della gara a seguito dell'adozione del presente atto.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA ASL CARBONIA

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fannì Pittau

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Resp.acquisti
Dott. Carlo Contini

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 248/C del 18 FEB 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 FEB 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ASL N. 7 CARBONIA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Appalto indetto dalla ASL 7 di Carbonia per l'affidamento triennale con opzione di rinnovo di anni uno del servizio di somministrazione lavoro interinale personale di varie categorie professionali. CIG.63112532BC

AVVISO DI CHIARIMENTI N. 1

In relazione al capitolato chiediamo i seguenti chiarimenti:

ART. 5
b) l'elenco del personale diretto di XXXXXX che gestisce il servizio non pare sia un'informazione necessaria, si chiede la motivazione.
R la richiesta non è finalizzata a conoscere il personale operante presso l'Agenzia ma il personale che verrà coinvolto nel servizio oggetto del presente affidamento più precisamente coloro che ai sensi dell' art. 30 del D.Lgs 81/2015 vengono messi a disposizione dell'utilizzatore.
Diversamente da quanto prescritto dall'articolo 8 in cui è prescritto che la ditta indichi nome e recapito del Responsabile del personale adibito al servizio.

e) si chiede di limitare le reciproche responsabilità legandole ai rispettivi inadempimenti contrattuali/ex lege e si evidenzia che i danni a terzi sono a carico dell'utilizzatore ex art. 35 c. 7 D.Lgs 81/2015. La responsabilità penale è personale e pertanto non può essere estesa all'Azienda.
R ai sensi dell'articolo 35 C. 7 del D.Lgs 81/2015 l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
La disposizione contenuta nella lettera f) art. 5 del capitolato di gara è riferita alla risarcibilità di danni causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi non imputabili o derivanti da inadempienza da parte dell'Azienda stessa ovvero in quelle situazioni in cui l'Azienda subisce il danno.

g) le buste paga potranno essere date dietro autorizzazione del lavoratore inoltre per quanto riguarda l'informazione sui rischi specifici avverrà dietro indicazione da parte dell'utilizzatore unico in grado di conoscere tali rischi. Per quanto concerne l'uso delle attrezzature , essendo anch'esse specifiche della ASL si segnala che dovrà quest'ultima formare su tali strumenti.
R Ai sensi dell'articolo 35 C. 2 l'Utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
Tale aspetto è stato oggetto di chiarimenti nella Circolare Ministeriale n.9 del 1 agosto 2007, in regime di vigenza del D.Lgs 10.9.2003 n.276 " *Il principio della solidarietà comporta che l'amministrazione, indipendentemente dallo schema di ripartizione degli obblighi tra il somministratore e l'utilizzatore, stabilito dalla disciplina sulla somministrazione, può essere direttamente chiamata dal lavoratore somministrato a rispondere in caso di inadempimento del somministratore, salva ovviamente la possibilità di rivalsa sul somministratore - debitore principale. Inoltre, la chiara formulazione dell'articolo 23, comma 3, esclude che l'amministrazione possa opporre al lavoratore che eserciti nei propri confronti il credito retributivo o previdenziale la necessità di provare l'inadempimento dell'agenzia di somministrazione (c.d. beneficium excussionis), dovendosi, in mancanza di espressa previsione legislativa, applicare la regola generale sulla solidarietà passiva di cui all'articolo 1292 c.c..**<u>***Alla luce di quanto evidenziato appare opportuno che le amministrazioni utilizzatrici inseriscano nel bando di selezione dell'agenzia e nel capitolato speciale d'appalto strumenti che consentano all'amministrazione utilizzatrice di verificare la regolarità e la correttezza dell'erogazione dei trattamenti retributivi e dei versamenti contributivi, sempre in considerazione della responsabilità solidale prima richiamata.***</u>

Qualsiasi limitazione all'esercizio di tale controllo potrebbe, come conseguenza, compromettere le tutele previste dalla norma.

Il comma 4 dell'articolo 5 chiarisce che:" ***Il Somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li informa e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo***

svolgimento delle attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di lavoro può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.

La norma quindi pone come "eventuale" clausola del contratto tale onere in capo all'utilizzatore.

Nel caso di sciopero si segnala che:

a) l'art.32 comma 1 lett a) del D.Lgs 81/2015 vieta la somministrazione di lavoro per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.

b) L'art. 36 del D.Lgs 81/2015 al comma 1 prevede che "ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge 300 del 1970 ss..i.mm Al comma 2 stabilisce che il lavoratore somministrato ha diritto di esercitare presso l'utilizzatore , per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblea del personale dipendente delle imprese utilizzatrici". L'applicazione di norme inerenti i dipendenti somministrati dovrà essere giustificata ex lege, chiediamo quindi la normativa di riferimento inerente tale estensione ed applicabilità ART 6 rispetto a: "ASSICURARE LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO 7 G SU 7"

R Il capitolato non prevede il ricorso alla somministrazione lavoro per la sostituzione di personale che esercita il diritto di sciopero nel pieno rispetto dell'articolo 32 C 1 lett a) del D.Lgs 81/2015.

Si segnala che il personale fornito è sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore che dovrà gestire i "turni ". L'agenzia fornirà in base alle richieste ma non gestirà le coperture . Quindi non si occuperà di gestire i turni.

ART. 7 La retribuzione del livello D del ccnl comparto sanità è pari a 1841, non a 1481,16 sicuramente trattasi di refuso, chiediamo di confermare.
R trattasi di refuso.

ART. 9 . IL personale fornito e valutato a seguito della job description fornita dall'ente sarà sottoposto ad un periodo di prova.
La moralità ed il rispetto da parte dello stesso della normativa dipenderà esclusivamente dal singolo, non dall'agenzia. Peraltro si ricorda che il personale è sotto la direzione dell'utilizzatore. La responsabilità dell' agenzia non può essere legata alla condotta del lavoratore che è sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, e pertanto non è applicabile l'articolo 2049 cc. Citato. Lo stesso dicasi per l'attività di controllo in generale e sulla conformità alle normative antinfortunistiche/di sicurezza che peraltro sono a carico dell'utilizzatore (art. 35 C 4 D.Lgs 81/2015).
R. si ritiene che l'Agenzia non possa in ogni caso sottrarsi alla responsabilità derivante dalla scelta del personale.

Si chiede di stralciare tale disposizione in contratto con la normativa , "OGNI ONERE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E' A CARICO DELL'AGENZIA" nonché le disposizioni inerenti le divise che in base al citato articolo 35 sono a carico dell'utilizzatore.
Lo stesso dicasi per gli accertamenti sanitari, anch'essi a carico dell'utilizzatore, datore di lavoro effettivo per ciò che concerne la materia igiene e sicurezza
R. In fase di esecuzione i rapporti saranno regolati sulla base delle norme di riferimento.

ART. 10.

a) l'agenzia non organizza gli orari ma fornisce solo personale sotto la direzione dell'utilizzatore (art. 30 D.Lgs 81/2015)

R non è richiesta la predisposizione dei turni di servizio

c) l'informazione avverrà dietro esplicita indicazione dei rischi da parte dell'utilizzatore (art. 35 c 4)

ART. 15 .1 si segnala che non trattandosi di appalto ma di servizio di somministrazione lavoro non dovrà essere redatto alcun DUVRI e pertanto si chiede di eliminare la richiesta.
R vedasi bando CPV 79.62.00.00-6

ART. 20 del Capitolato e Disciplinare di gara – Criteri di aggiudicazione:
Le norme di gara consentono alla ASL, in una serie di ipotesi, di rescindere dal contratto, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse o, ad. Esempio nel caso di attivazione di una apposita convenzione, chiediamo però , che in caso di esercizio, vengano quantomeno fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi di legge di cui al D.Lgs 276/203 e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.
R. Le eventuali risoluzioni contrattuali anticipate sono in ogni caso disciplinate dall'articolo 15 c. 13 del D.L 6.7.2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135.

ART. 22 del Capitolato e Disciplinare di Gara – stipulazione del contratto.
Relativamente a tale previsione, vorremmo richiedere alla Stazione appaltante di valutare fin d'ora modalità di stipula meno onerose per il contraente, quale la scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, conformemente a quanto espressamente ammesso dall'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/2006. In subordine, qualora l'Ente non condivida tale ipotesi , vi chiediamo quantomeno di indicare l'ammontare delle spese contrattuali, cos' da poterne correttamente tenerne conto in sede di formulazione dell'offerta economica.
R la tariffa per la registrazione dei contratti a tassa fissa ammonta ad € 200,00

ART. 26 chiediamo cosa intende l'ente per "oneri inerenti il servizio", chiediamo conferma che si riferisce a quelli propri dell'agenzia per la somministrazione
R tali oneri sono dettagliatamente elencati nell'articolo 5

ART. 31 chiediamo che le penali siano decurtate in primis dalla cauzione accesa per tale scopo ex art. 113 D.Lgs 163/03 e non sulle fatture che contengono il costo del lavoro.
R Il capitolato prevede in via prioritaria mediante ritenzione "<u>sulle somme spettanti all'aggiudicatario</u>" omissis.
Tale clausola non incide sui compensi dei prestatori.

ART. 34 si ricorda che ai sensi della Circolare 9/2007 della Funzione Pubblica non si possono far costituire assicurazioni in capo alle Agenzie per il lavoro e che la responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore.
Si segnala che il D.Lgs 276/03 nella parte somministrazione è stato abrogato dal D.Lgs 81/2015.
R la richiamata circolare nel fornire l'interpretazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 10.9.2003 n. 276 conclude chiarendo che: *Ciò considerato le amministrazioni potranno, a garanzia della responsabilità amministrativa e contabile, stipulare apposite polizze assicurative. Conseguentemente deve ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione e, pertanto, <u>la medesima non può essere valutata quale requisito per l'accesso alle procedure di gara.</u>*

E' inequivocabile che il chiarimento fornito debba essere inteso nel senso che tale elemento non può costituire requisito di partecipazione alla gara da ciò si desume la coerenza della norma del capitolato che pone tale onere solo in capo all'aggiudicatario.
Peraltro la legittimità della predetta norma è sostenuta dalla stessa circolare 9/2007 laddove nel sottolineare la responsabilità in capo all'utilizzatore "quale datore di lavoro sostanziale" non esclude la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, nei confronti del quale l'amministrazione può esercitare l'azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile.
Data la specificità del rapporto risulterebbe peraltro impercorribile la richiesta di garanzia assicurativa ad ogni singolo prestatore, tenuto conto del rapporto di lavoro subordinato con la Società aggiudicataria dell'appalto.

Più in generale si evidenzia che la delibera di indizione e di approvazione dei relativi atti di gara è datata 26 giugno 2015, data alla quale il capitolato era già stato predisposto in conformità alla vigente normativa. La pubblicazione in data 24.6.2015 nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs 15.6.2015 e l'intervenuta abrogazione a mente dell'art. 55 del D.Lgs 276/2003 comporta l'automatico adeguamento e la disapplicazione delle norme contenute nel capitolato di gara laddove in contrasto con la nuova disciplina.

Deposito cauzionale
Relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 15 lett. l) del capitolato di gara schiarisce che il deposito cauzionale è determinato in € 90.000,00 . Pertanto il capitolato deve ritenersi così modificato.

Capacità tecnica professionale
Si conferma che il requisito di capacità tecnica professionale – ovvero fatturato per servizi analoghi riferito al triennio 2012-2014 di almeno € 3.000.000,00 può essere conseguito dalla sommatoria di più servizi di minore importo.

Procura speciale
Il documento può essere prodotto anche in copia con dichiarazione di conformità all'originale.

Capacità tecnica professionale principali servizi analoghi.
Il modello di autodichiarazione al punto 9 lett b) prevede la presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto prestati nel triennio 2012/2013/2014 svolti in strutture pubbliche e/o private attestanti un fatturato pari o superiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni) al netto dell'Iva. Non viene richiesto che il servizio sia stato svolto tassativamente presso enti pubblici e più specificamente presso Aziende del Servizio Sanitario.

Documentazione amministrativa
Viene stralciata la presentazione della documentazione di cui alla lettera h) art. 15.1- Pertanto non dovrà essere prodotto il documento dei rischi specifici e conseguentemente il DUVRI.

Calcolo tariffe orarie
NB. SI ALLEGANO TABELLE CALCOLO DELLE RETRIBUZIONI

Carbonia, 09 settembre 2015

IL R.U.P.
Dott. Carlo Contini

ccnl sanità

categoria B COADIUTORE AMM.VO su 6 giorni

PAGA BASE	1479,350
IVC	11,5
IND	0

13ma	124,24

FERIE	180
ROL	0
EX FESTIVITA'	24

TASSO INAIL	0,40%

GIORNI SETTIMANALI	6
ORARIO SETTIMANALE	36
ORARIO GIORNALIERO	6
DIVISORE CCNL	156
DIVISORE MENSILE	156,00

TASSO ASSENTEISMO	0%

RETRIBUZIONE ORARIA SENZA RATEO	**9,557**
RATEO 13MA	0,796
RATEO FERIE	0,919
RATEO ROL	0
RATEO EX FESTIVITA'	0,009
TOTALE RATEO	**1,724**

TOTALE RETRIBUZIONE CON RATEO	**11,281**

INPS	3,235
INAIL+add.le	0,046
FORMATEMP	0,451
EBITEMP	0,023
TFR	0,778
Diritti sindacali	0,006

TOTALE CONTRIBUZIONE	**3,761**

COSTO TOTALE SENZA TFR	**15,042**
TFR	**0,778**
COSTO TOTALE CON TFR	**15,820**

ccnl sanità

categoria Bs O.S.S. su 6 giorni

PAGA BASE	1532,820
IVC	11,5
IND	0

13ma	128,69

FERIE	180
ROL	0
EX FESTIVITA'	24

TASSO INAIL	0,90%

GIORNI SETTIMANALI	6
ORARIO SETTIMANALE	36
ORARIO GIORNALIERO	6
DIVISORE CCNL	156
DIVISORE MENSILE	156,00

TASSO ASSENTEISMO	0%

RETRIBUZIONE ORARIA SENZA RATEO	**9,899**
RATEO 13MA	0,825
RATEO FERIE	0,952
RATEO ROL	0
RATEO EX FESTIVITA'	0,009
TOTALE RATEO	**1,786**

TOTALE RETRIBUZIONE CON RATEO	**11,685**

INPS	3,351
INAIL+add.le	0,106
FORMATEMP	0,467
EBITEMP	0,023
TFR	0,806
Diritti sindacali	0,006

TOTALE CONTRIBUZIONE	**3,955**

COSTO TOTALE SENZA TFR	**15,640**
TFR	**0,806**
COSTO TOTALE CON TFR	**16,446**

ccnl sanità

categoria C ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C su 5 giorni

PAGA BASE	1695,680
IVC	12,72
IND	0

13ma	142,37

FERIE	185,12
ROL	0
EX FESTIVITA'	24

TASSO INAIL	0,40%

GIORNI SETTIMANALI	6
ORARIO SETTIMANALE	36
ORARIO GIORNALIERO	6
DIVISORE CCNL	156
DIVISORE MENSILE	156,00

TASSO ASSENTEISMO	0%

RETRIBUZIONE ORARIA SENZA RATEO	**10,951**
RATEO 13MA	0,913
RATEO FERIE	1,083
RATEO ROL	0
RATEO EX FESTIVITA'	0,009
TOTALE RATEO	**2,005**

TOTALE RETRIBUZIONE CON RATEO	**12,956**

INPS	3,716
INAIL+add.le	0,053
FORMATEMP	0,518
EBITEMP	0,026
TFR	0,894
Diritti sindacali	0,006

TOTALE CONTRIBUZIONE	**4,319**

COSTO TOTALE SENZA TFR	**17,275**
TFR	**0,894**
COSTO TOTALE CON TFR	**18,169**

ccnl sanità
categoria D INFERMIERE

PAGA BASE	1841,16
IVC	13,81,
IND	36,15

13ma	154,581

FERIE	180
ROL	0
EX FESTIVITA'	24

TASSO INAIL	0,90%

GIORNI SETTIMANALI	6
ORARIO SETTIMANALE	36
ORARIO GIORNALIERO	6
DIVISORE CCNL	156
DIVISORE MENSILE	156,00

TASSO ASSENTEISMO	0%

RETRIBUZIONE ORARIA SENZA RATEO	**12,123**
RATEO 13MA	0,991
RATEO FERIE	1,143
RATEO ROL	0
RATEO EX FESTIVITA'	0,009
TOTALE RATEO	**2,143**

TOTALE RETRIBUZIONE CON RATEO	**14,266**

INPS	4,091
INAIL+add.le	0,130
FORMATEMP	0,571
EBITEMP	0,029
TFR	0,984
Diritti sindacali	0,006

TOTALE CONTRIBUZIONE	**4,826**

COSTO TOTALE SENZA TFR	**19,092**
TFR	**0,984**
COSTO TOTALE CON TFR	**20,077**

ccnl sanità
categoria D TECNICO DELLA PREVENZIONE su 6giorni

PAGA BASE	1841,16
IVC	13,81
IND. (no13ma)	0

13ma	154,581

FERIE	180
ROL	0
EX FESTIVITA'	24

TASSO INAIL	0,90%

GIORNI SETTIMANALI	6
ORARIO SETTIMANALE	36
ORARIO GIORNALIERO	6
DIVISORE CCNL	156
DIVISORE MENSILE	156,00

TASSO ASSENTEISMO	0%

RETRIBUZIONE ORARIA SENZA RATEO	**11,891**
RATEO 13MA	0,991
RATEO FERIE	1,143
RATEO ROL	0
RATEO EX FESTIVITA'	0,009
TOTALE RATEO	**2,143**

TOTALE RETRIBUZIONE CON RATEO	**14,034**

INPS	4,025
INAIL+add.le	0,128
FORMATEMP	0,561
EBITEMP	0,028
TFR	0,968
Diritti sindacali	0,006

TOTALE CONTRIBUZIONE	**4,748**

COSTO TOTALE SENZA TFR	**18,782**
TFR	**0,968**
COSTO TOTALE CON TFR	**19,751**

ccnl sanità

categoria D TECNICO RADIOLOGIA su 6 giorni

PAGA BASE	1841,160
IVC	13,81
IND	103,29

13ma	154,58

FERIE	180
Rischio Radiologico (15gg.)	90
EX FESTIVITA'	24

TASSO INAIL	0,90%

GIORNI SETTIMANALI	6
ORARIO SETTIMANALE	36
ORARIO GIORNALIERO	6
DIVISORE CCNL	156
DIVISORE MENSILE	156,00

TASSO ASSENTEISMO	0%

RETRIBUZIONE ORARIA SENZA RATEO	**12,553**
RATEO 13MA	0,991
RATEO FERIE	1,143
RATEO ROL	0,572
RATEO EX FESTIVITA'	0,009
TOTALE RATEO	**2,715**

TOTALE RETRIBUZIONE CON RATEO	**15,268**

INPS	4,215
INAIL+add.le	0,134
FORMATEMP	0,588
EBITEMP	0,029
TFR	1,014
Diritti sindacali	0,006

TOTALE CONTRIBUZIONE	**4,972**

COSTO TOTALE SENZA TFR	**20,433**
TFR	**1,014**
COSTO TOTALE CON TFR	**21,486**

ccnl sanità

categoria D TECNICO LABORATORIO su 6 giorni

PAGA BASE	1841,160
IVC	13,81
IND	0

13ma	154,58

FERIE	180
ROL	0
EX FESTIVITA'	24

TASSO INAIL	0,90%

GIORNI SETTIMANALI	6
ORARIO SETTIMANALE	36
ORARIO GIORNALIERO	6
DIVISORE CCNL	156
DIVISORE MENSILE	156,00

TASSO ASSENTEISMO	0%

RETRIBUZIONE ORARIA SENZA RATEO	**11,891**
RATEO 13MA	0,991
RATEO FERIE	1,143
RATEO ROL	0
RATEO EX FESTIVITA'	0,009
TOTALE RATEO	**2,143**

TOTALE RETRIBUZIONE CON RATEO	**14,034**

INPS	4,025
INAIL+add.le	0,128
FORMATEMP	0,561
EBITEMP	0,028
TFR	0,968
Diritti sindacali	0,006

TOTALE CONTRIBUZIONE	**4,748**

COSTO TOTALE SENZA TFR	**18,782**
TFR	**0,968**
COSTO TOTALE CON TFR	**19,751**

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Appalto indetto dalla ASL 7 di Carbonia per l'affidamento triennale con opzione di rinnovo di anni uno del servizio di somministrazione lavoro interinale personale di varie categorie professionali. CIG.63112532BC

AVVISO DI SOSPENSIONE TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA-

In riferimento alla presente gara sono stati rilevati alcuni errori nella determinazione dei costi orari. La Stazione appaltante sta valutando le rettifiche da apportare agli atti di gara e l'incidenza in termini di modifica sostanziale del capitolato di gara. I termini di presentazione dell'offerta sono per tanto sospesi, anche in considerazione dell'intervenuta deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 43/9 del 01/09/2015.

Le risultanze del sub-procedimento verranno rese note mediante pubblicazione nella medesima sezione bandi e gare sito istituzionale www.aslcarbonia.it

Carbonia 18 settembre 2015

Il R.U.P.
Dott. Carlo Contini

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Appalto indetto dalla ASL 7 di Carbonia per l'affidamento triennale con opzione di rinnovo di anni uno del servizio di somministrazione lavoro interinale personale di varie categorie professionali. CIG.63112532BC

AVVISO DI SOSPENSIONE TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA-

In riferimento alla presente gara sono stati rilevati alcuni errori nella determinazione dei costi orari. La Stazione appaltante sta valutando le rettifiche da apportare agli atti di gara e l'incidenza in termini di modifica sostanziale del capitolato di gara. I termini di presentazione dell'offerta sono per tanto sospesi, anche in considerazione dell'intervenuta deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 43/9 del 01/09/2015.

Le risultanze del sub-procedimento verranno rese note mediante pubblicazione nella medesima sezione bandi e gare sito istituzionale www.aslcarbonia.it

Carbonia 18 settembre 2015

Il R.U.P.
Dott. Carlo Contini